



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# *La membership degli ordinariati per gli anglicani dopo la revisione delle Complementary Norms for Apostolic Constitution “Anglicanorum coetibus”*

## *The membership of ordinariates for Anglicans after the revision of the Complementary Norms for Apostolic Constitution “Anglicanorum coetibus”*

ANTONIO INGOGLIA

### RIASSUNTO

*L'impianto normativo della cost. ap. Anglicanorum coetibus ha subito ulteriori evoluzioni, per effetto della recente versione delle Norme complementari, emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede il 19 marzo 2019. Particolarmente rilevanti sono gli aggiustamenti riguardanti la componente laicale degli ordinariati personali per gli anglicani, il cui ambito risulta ora notevolmente ampliato, ben oltre il coetus dei soggetti provenienti dall'anglicanesimo. A tal proposito, il presente contributo si propone di valutare le molteplici implicazioni e ricadute sul piano teoretico della previsione di cui all'art.5 delle sopradette Norme, che nella sua nuova formulazione, consente non solo ai fedeli cattolici privi di legami con la tradizione anglicana di essere accolti come membri (“membership”) nell'ordinariato, ma estende tale facoltà anche ai soggetti battezzati nel contesto di altre denominazioni, i quali grazie all'attività pastorale ed alla missione evangelizzatrice dell'ordinariato abbiano riscoperto “la propria fede” e, una volta incorporati (“receiving”) formalmente nella sua struttura, ricevano tutti o alcuni soltanto dei sacramenti propri “dell'iniziazione cristiana”.*

### PAROLE CHIAVE

*Anglicanorum coetibus; Norme complementari; Ordinariati personali per anglicani; Incorporazione del coetus laicorum*

### ABSTRACT

*The regulatory framework of the cost. Ap. Anglicanorum coetibus, has undergone further evolutions, as a result of the recent version of the Complementary Norms, issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith on March 19, 2019. Particularly relevant are the adjustments concerning the composition of personal ordinariates for Anglicans, the scope of which is now greatly expanded, going far beyond the coetus of subjects from*

*Anglicanism. In this regard, the present contribution aims to point out the implications and repercussions on the theoretical and general level of the admission as members of the ordinariate (“membership”) also of Catholic faithful of lay status who have no ties with the Anglican tradition, as well as of persons baptized in the context of other ecclesial denominations which, however, thanks to the pastoral activity and the evangelizing mission of the ordinariate they have rediscovered “their faith” and, once received (“receiving”) formally in its structure, they ask to receive all or only one of the sacraments “of Christian initiation”.*

**KEYWORDS**

*Anglicanorum coetibus; Complementary Norms; Personal Ordinariates for Anglicans; Incorporation of the coetus laicorum*

*SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’incorporazione della componente laicale nell’ordinariato personale per gli ex anglicani: lo speciale carattere del vincolo – 3. Le diverse categorie dei soggetti ammissibili dopo il varo delle Norme complementari emanate il 9 aprile 2019 – 4. Le modalità di inserimento (“membership” e “receiving”) del coetus laicorum – 5. Il quadro restituito dall’analisi del complesso normativo. Conclusioni.*

## 1. Introduzione

Il processo, iniziato negli anni ottanta del secolo scorso, per offrire una soluzione canonica alla questione dei fedeli anglicani che chiedevano di essere accolti, sia corporativamente che *uti singuli*, nella compagine cattolica, ha raggiunto il tratto culminante con l’istituzione degli speciali ordinariati personali prevista dalla costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*<sup>1</sup>. La configurazione giuridica di tali strutture è stata studiata dalla dottrina con impegno<sup>2</sup>; essa rimane

---

<sup>1</sup> Per la genesi della normativa in materia cfr., in particolare, JAMES MATTHEW SHEEAHN, *A new canonical configuration for the “Pastoral Provision” for former episcopalians in the United States of America?*, SN, Roma, 2009; DUANE GALLES, *Anglicanorum Coetibus, some canonical investigations on the recent apostolic constitution*, in *The Jurist*, 71, 2011, pp. 201-216; PETER GELRAD, *Conversion and enrichment, in Anglicans and the Roman Catholic Church*, Ignatius Press, San Francisco, 2011, pp.40-63; WILLIAM TIGHE, *The Genesis of Anglicanorum Coetibus*, in *Anglican Emersa*, 8, 2011, pp. 347-364; nonché GIUSEPPE RUGGERI, *La costituzione Anglicanorum Coetibus e l’ecumenismo*, EDB, Bologna, 2012.

<sup>2</sup> La letteratura sul tema è ormai piuttosto ampia. Fra gli studi principali si segnalano: GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus*, in *La Civiltà Cattolica*, IV, 2009, pp. 385-392; Id., *La Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus*, in *Periodica de re canonica*, 99, 2010, pp. 373-430; JOHN HUELS, *Anglicanorum Coetibus; Text and Commentari*, in *Studia Canonica*, 43, 2009, pp. 389-430; JOSÉ DIAZ MORENO, *Constitución Anglicanorum Coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia*, in *Revista española de derecho canonico* 67, 2010, pp. 415-436. NORMAN DOE, *The Apostolic*

tuttavia ancora da riesaminare alla luce delle integrazioni che sono state apportate alla suddetta costituzione dalla recente versione delle *Norme complementari*, emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede il 19 marzo 2019<sup>3</sup>.

Tali *Norme*, che sostituiscono quelle precedentemente in vigore, hanno subito notevoli aggiustamenti, e guardate nell'insieme, appaiono la risultante di contingenze varie, via via prevalse nella fase attuativa. Dal 2009, anno della loro prima promulgazione, sono state infatti già modificate una volta nel 2013 ed infine rimpiazzate dalla più recente versione, sempre allo scopo di emendare l'impianto originario ampliando, specialmente, l'ambito della componente laicale dell'ordinariato. Nell'attuale formulazione, l'art.5 delle predette norme regola l'incorporazione dei soggetti che possono "essere ammessi come membri (in inglese "*membership*") nell'Ordinariato", estendendo il loro numero ben oltre il *coetus* ristretto dei soggetti provenienti dall'anglicanesimo. Fra essi compaiono in primo luogo, oltre ai "congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato", anche quei fedeli cattolici di condizione laicale "che tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede», sulla scia di quanto anticipato da Papa Francesco con decisione della Congregazione per la dottrina della fede da lui approvata il 31 maggio 2013<sup>4</sup>. A questi ultimi vengono

---

*Constitution Anglicanorum Coetibus: An Anglican Juridical Perspective*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 12, 2010, pp. 304-332; LADISLAS ORSY, *Una fase di transizione, riflessioni di un canonista sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus*, in *Il Regno-attualità*, 2, 2010, p. 17 ss.; DUANE GALLES, *Anglicanorum Coetibus, some canonical investigations on the recent apostolic constitution*, cit., p. 201 ss.; JOSÉ IGNACIO RUBIO, *Tradición anglicana en la Iglesia de Roma. Ordinariatos personales para antiguos fieles anglicanos*, in *Revista general de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 26, 2011, p. 3 ss.; EDUARDO BAURA, *Las circunscripciones eclesíasticas personales: el caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, in *Ius Canonicum*, 50, 2010, pp. 165-200; ID., *Aspetti canonici della risposta ai gruppi anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2012, specialmente, pp. 13-16; GORDON READR, *Anglicanorum Coetibus a year of developments. Cornent on de Deere of Erection of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham*, in *Newsletter*, 165, *Canon Law Society of Great Britain and Ireland*, March 2011, pp. 8-16; GIUSEPPE RUGGERI, *La costituzione Anglicanorum coetibus e l'ecumenismo*, cit., p. 13 ss.; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Sulla natura giuridica degli Ordinariati personali*, in *Sufficit Gratia Tua. Miscellanea in onore del Card. Angelo Scola per il suo 70 compleanno*, Marcianum Press, Venezia, 2012, pp. 67-79; PATRIK VALDRINI, *La costituzione gerarchica della chiesa*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRIK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 21-22.

<sup>3</sup> La versione riveduta di tali *Norme* approvate in forma esplicita da Papa Francesco l'8 marzo del 2019 è stata resa pubblica nel testo italiano ed inglese il 19 dello stesso mese. Per un commento a margine cfr. EDUARDO BAURA, *La nuova versione delle Norme complementari alla cost. ap. Anglicanorum coetibus*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2020, pp. 211-221.

<sup>4</sup> Per il testo del provvedimento di modifica, approvato nel corso della Sessione ordinaria della *Congregatio pro doctrinae fidei* del 29 maggio 2013, che aggiungeva all'art. 5 un secondo comma, cfr. *Norme complementari alla costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, modifica dell'art.5, 31 maggio 2013* (con nota di FERNANDO PUIG, *Dimensione missionaria degli Ordinariati personali*), in *Ius Ecclesiae*, 3, 2014, p. 697 ss.

ora ad aggiungersi anche le persone battezzate “validamente in un’altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa Cattolica” che grazie agli sforzi pastorali dell’ordinariato chiedono di accedervi, nonché quanti pur “non battezzati validamente in un’altra comunità ecclesiale al di fuori della Chiesa Cattolica” sempre tramite l’azione evangelizzatrice dell’ordinariato esprimono la volontà “di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica”.

Questa estensione progressiva del novero dei nuovi membri, pur mossa dal lodevole intento di favorirne l’inclusione nella chiesa cattolica, solleva nondimeno alcuni dubbi ed è fonte di potenziali usi distorsivi. In particolare, si paventa che, quello nato come strumento per garantire una categoria circoscritta di persone, nella pratica si trasformi in un mezzo per aggirare la giurisdizione ordinaria delle diocesi territoriali, consentendo ad un ambito sempre più ampio di fedeli di vincolarsi a strutture personali più vicine alla propria sensibilità spirituale, in base ad una scelta legata essenzialmente a fattori soggettivi, ritenuti prevalenti sul criterio geografico-giuridico ripreso dai canoni 102 e 372 del *codex j.c.*<sup>5</sup>.

Per ovviare ai rischi ravvisati ed assorbire almeno in parte le principali obiezioni, le norme in questione, invero, indicherebbero alcuni criteri restrittivi per determinare il passaggio e l’ammissione dei fedeli cattolici che non hanno legami con la tradizione anglicana in seno all’ordinariato, con l’introduzione del divieto per “coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell’Iniziazione fuori dall’Ordinariato” di essere “ordinariamente ammessi come membri”, a meno che come si è accennato essi “siano congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato” o non abbiano ricevuto “gli altri Sacramenti dell’Iniziazione”, e chiedano appunto di “ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi”. Quanto invece ai soggetti battezzati nel contesto di altre denominazioni ecclesiali si è stabilito che essi possano essere ricevuti (in inglese “*receiving*”) in tal genere di strutture ove manifestino l’intendimento di accedere ad alcuni o a tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana, e sempre che esprimano, sulla base di quanto previsto dall’art.IX della legge istitutiva, “la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica e di incorporarsi all’Ordinariato mediante l’iscrizione nell’apposito registro”<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda l’emergere del “volontarismo” ecclesiale quale criterio alternativo a quello territoriale, che tradizionalmente segna l’appartenenza obiettiva ad una data comunità diocesana Cfr. GIUSEPPE CERETI, *Comunione ed appartenenza secondo le convinzioni delle grandi famiglie cristiane d’Occidente*, in ROSARIO LA DELFA (a cura di), *Comunione ecclesiale e appartenenza: il senso di una questione ecclesiologica oggi*, Città Nuova, Roma, 2002, p. 61 ss.

<sup>6</sup> Come opportunamente rimarcato “non basta la ricezione di uno o di tutti i sacramenti dell’iniziazione, ma occorrerà pur sempre la manifestazione della volontà di voler incorporarsi

Come sovente accade però questi aspetti critici rivelano che il vero piano problematico non si risolve al livello di tali specifiche norme ma è ben al di sopra, e investe cioè aspetti più generali connessi, oltre che alla natura giuridica degli ordinariati per ex anglicani, anche al peculiare vincolo in virtù del quale i fedeli laici vengono inseriti nella loro struttura istituzionale e corporativa, sul cui esame conviene pertanto soffermarci in modo analitico, per coglierne le principali implicazioni di carattere teoretico e provare in tal modo a fugare i non pochi punti ambigui.

## *2. L'incorporazione della componente laicale nell'ordinariato personale per gli anglicani: lo speciale carattere del vincolo.*

Lo speciale vincolo mediante il quale si viene incorporati negli ordinariati per gli ex anglicani presenta notevoli difficoltà ricostruttive, in quanto la normativa risulta sul punto talora poco dettagliata, giustificando peraltro le incertezze e i successivi aggiustamenti che ne hanno caratterizzato la fase applicativa.

Uno dei nodi problematici riguarda la modalità di realizzazione di tale incorporazione, perché non è del tutto chiaro, se i soggetti già anglicani, una volta che abbiano espresso “la volontà di entrare in piena comunione con la chiesa cattolica”, vengano immessi – siccome prescriveva la *Pastoral provision* adottata nel 1980 dalla Congregazione per la dottrina della fede<sup>7</sup> – nella sua compagine visibile attraverso l’inserzione in una diocesi territoriale, in base al criterio tradizionale del domicilio canonico, o se a ciò si pervenga direttamente attraverso la “iscrizione nell’Ordinariato” personale per gli anglicani, ossia a mezzo di una decisione rimessa alla volontarietà dei singoli.

---

all’ordinariato mediante l’iscrizione nell’apposito registro” ciò non esclude comunque “che l’iscrizione si possa fare contemporaneamente con il registro dell’avvenuta celebrazione del sacramento, giacché la volontà di ricevere i sacramenti nell’ordinariato corrisponderà abitualmente a quella di appartenere ad esso, ma deve comunque essere effettuata” (EDUARDO BAURA, *La nuova versione delle Norme complementari alla cost. ap. Anglicanorum coetibus*, cit., p. 218).

<sup>7</sup> Una soluzione di questo tipo era appunto quella delineata dalla *Pastoral provision* adottata dalla Congregazione *pro doctrina fidei* nel 1980 per venire incontro alla richiesta di gruppi organizzati di fedeli già anglicani di giungere alla piena comunione con Roma “i quali manterranno appunto determinati elementi della propria identità liturgica e spirituale, e soprattutto qualcosa della propria struttura sociale” (JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, in *Ius Ecclesiae*, XIII, 2010, p. 153). Allo stesso modo, per quanto riguarda il passaggio di alcuni ministri episcopaliani ed anglicani in seno alla chiesa cattolica, si stabiliva che essi venissero accolti nelle diocesi locali e, una volta ordinati, potessero incardinarsi in una delle varie diocesi di rito latino degli Stati Uniti. Sul punto cfr. JAMES MATTHEW SHEEAN, *A new canonical configuration for the “Pastoral Provision” for former episcopalians in the United States of America?*, cit., p. 221 ss.

Nel silenzio della legge le voci rispetto a tale questione fondamentale risultano discordi e dimostrano la difficoltà di pervenire ad una soluzione condivisa. Nel senso di una adesione *mediata* dall'appartenenza alla diocesi, si è espressa la dottrina nei primi commenti a margine della legge istitutiva. Per quanto infatti quest'ultima taccia in proposito, si stima che i soggetti da ammettere, una volta pronunciata la professione di fede “vengono prima incorporati alla Chiesa particolare del domicilio”, mentre solo in un secondo tempo, all'atto cioè dell'iscrizione formale, risultano essere integrati nell'ordinariato e “affidati alla speciale cura pastorale dell'Ordinario personale”<sup>8</sup>.

Si osserva tuttavia come tale omissione “circa l'appartenenza dei fedeli alla Chiesa del rispettivo domicilio” risulti in realtà intenzionale, onde deve ritenersi che il soggetto proveniente dall'anglicanesimo sia sottoposto direttamente alla giurisdizione dell'ordinario personale<sup>9</sup>. E a sostegno di una tale lettura potrebbero valere talune disposizioni contenute nei decreti di erezione degli ordinariati personali, in particolare quelle che disciplinano l'ipotesi del recesso volontario del fedele che sia già membro dell'ordinariato. In tal caso, infatti, la normativa in questione stabilisce che, una volta perfezionatosi il distacco mediante la comunicazione all'ordinario personale della propria decisione, tali fedeli “si convertono automaticamente (in inglese “*automatically*”) in membri delle diocesi in cui risiedono”<sup>10</sup>, il che induce a ritenere che per l'innanzi essi non avessero alcun tipo di legame canonico stabile con il vescovo residenziale<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Così JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., p.166, secondo cui “I fedeli dell'Ordinario, con la professione di fede, vengono incorporati alla Chiesa particolare del domicilio e affidati al proprio Pastore, mentre con la richiesta volontaria e l'iscrizione nell'apposito registro (n. ix ac, art. 5 § 1 nc), risultano incorporati anche all'Ordinario personale e affidati alla speciale cura pastorale dell'Ordinario personale”.

<sup>9</sup> GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus, Il significato della costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus”*, cit., p. 390; nonché ID., *Una normativa essenziale per una struttura canonica flessibile*, in *L'Osservatore Romano* 9-IX-2009, p. 6, ove si rileva che “mentre la *Pastoral Provision* prevedeva che i fedeli provenienti dall'Anglicanesimo appartenessero alla diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus* prevede che fanno parte dell'Ordinario Personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio”. Sulla medesima linea anche ANTONY JEREMY, *Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus and personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham*, in *Cristianesimo nella storia*, 32, 2, 2011 p. 427; nonché NORMA DOE, *The Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus: An Anglican Juridical Perspective*, cit., p. 310.

<sup>10</sup> Secondo l'art.10 del decreto di erezione dell'ordinariato personale “of the Chair of Saint Peter” emanato il 1 gennaio 2012, in tal caso il fedele, quale che sia la sua condizione, “He automatically becomes a member of the Diocese where he resides”. Di tale norma si trova l'eguale nei documenti istitutivi rispettivamente dell'Ordinario di Nostra Signora di Walsingham, e di quello di Nostra Signora della Croce del Sud.

<sup>11</sup> Numerosi commentatori, fra cui EDUARDO BAURA (*La nuova versione delle Norme complementari alla cost. ap. Anglicanorum coetibus*, cit., p. 219 ss.) rilevano la problematicità della formula

Da un angolo visuale teoretico e generale risulta cioè evidente l'intento di valorizzare i nuovi ordinariati, come enti giurisdizionali a carattere personale "assimilati *in iure* alle diocesi"<sup>12</sup>, ravvicinabili, anche per taluni caratteri della potestà di regime dell'ordinario ad esse preposto, a quella delle diocesi territoriali. Sebbene sul punto non vi sia unanimità in dottrina, sembra infatti che tale potestà, esercitata *a iure* in nome dell'autorità primaziale della chiesa<sup>13</sup>, si prospetti in concreto nei confronti dei propri sudditi anche come esclusiva, al pari cioè di quella che i vescovi diocesani dispiegano all'interno della loro circoscrizione<sup>14</sup>. Occorre porre infatti nella dovuta evidenza che gli ordinariati

---

adoperata, in quanto "il tenore letterale della norma farebbe supporre quindi che si considera che il fedele dell'ordinariato non è membro della diocesi, il che pone non pochi problemi". L'Autore rileva tuttavia che "Anzitutto un assunto del genere solo si può sostenere, a mio avviso, ove si ritengano gli ordinariati facenti parte di una chiesa *sui iuris*, sia pure di tradizione latina, il che, però, non consta espressamente nonostante che ciò costituirebbe una novità senza precedenti di una portata enorme, giacché produrrebbe tra l'altro un vuoto legislativo, poiché non si applicherebbe il Codice di diritto canonico a questi ordinariati a norma del can. 1, benché la *Anglicanorum coetibus* contenga numerosi riferimenti ad esso. In ogni caso è fuori discussione che il fedele può frequentare le parrocchie diocesane tutte le volte che lo desidera e ricevere lì i sacramenti e la formazione cristiana, onde non si può negare un'appartenenza ontologica, un vincolo di comunione con la diocesi territoriale, nonché una sottomissione alla giurisdizione territoriale nella misura in cui ricorra ai suoi servizi".

<sup>12</sup> Art. 1,§3 della costituzione ap. *Anglicanorum coetibus*. Quantunque l'assimilazione *in iure* non importi totale identità, non appaiono condivisibili le obiezioni avanzate in dottrina per negare il rapporto di verosimiglianza tra gli ordinariati per gli ex anglicani e le chiese "*particulares seu diocesanae*". In specie, non appare decisiva la considerazione secondo cui il soggetto ad essi preposto non è di norma insignito di dignità episcopale, in quanto ciò non rappresenta un requisito in alcuni tipi di strutture equiparate alle chiese particolari personali. Il che ovviamente non preclude, come avviene attualmente in un caso particolare, che l'ordinario sia effettivamente insignito di tale dignità (cfr. WILLIAM LEVADA, *Homily (Ordination of the most Reverend Steven J. Lopes as Bishop of the Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter, Co-Cathedral of the Sacred Heart, Houston [Texas], 2.2.2016*), in <http://ordinariate.net/news/feb-2-homily-william-cardinal-levada>).

<sup>13</sup> Stante la circostanza che vuole l'ordinariato personale alle dirette dipendenze della Santa Sede, la potestà dell'ordinario personale si qualifica appunto come "vicaria" e non "propria". Su quest'aspetto cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 245-256; ANTONIO VIANA, *Commentario al can. 131*, in *Comentario Exegético*, a cura di JORGE MIRAS, ANGEL MARZOA, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. I, Eunsa, Pamplona, 1996, p. 848 ss.

<sup>14</sup> Sul carattere esclusivo della giurisdizione degli ordinariati personali cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Situazione attuale della comunione anglicana e risposta della Santa Sede alle richieste rivoltele*, in *Anuario argentino de derecho canonico*, XVI, 10, 2009, p. 467 ss. L'A. osserva inoltre che "l'Ordinario proprio perché sui fedeli che fanno parte dell'Ordinario esercita una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost.Ap. V. b), è autonomo rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell'Ordinario hanno il domicilio e quindi meglio può garantire che sia evitata un'assimilazione di tali fedeli nelle Diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa". *Contra* v. VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 9; nonché EDUARDO BAURA, *Aspetti canonici della risposta ai gruppi anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, cit., p. 37, secondo cui "la volontà di dar vita ad una giurisdizione esclusiva non sembra tanto solida poiché nella nota informativa della CDF del 20 ottobre 2009 si equiparavano gli ordinariati personali per gli ex anglicani agli ordinariati militari, e nell'art. XII della AC si stabilisce una norma riguardo

in questione sono principalmente destinati a garantire una stabile inserzione di fedeli già anglicani nella chiesa cattolica, mantenendo elementi liturgici e pastorali della propria tradizione, cosa quest'ultima meno agevolmente ottenibile con l'assoggettamento giuridico a due giurisdizioni distinte.

Per afferrare, del resto, la specifica finalità perseguita da tali strutture occorre guardare alla parte espositiva della costituzione apostolica di riferimento<sup>15</sup>, le cui indicazioni inevitabilmente spostano l'attenzione sulla necessità che l'incorporazione di questi soggetti nella chiesa cattolica avvenga non già per "assorbimento"<sup>16</sup>, mediante cioè l'inserzione nelle strutture ordinarie della sua organizzazione, bensì nel rispetto delle "legittime tradizioni" di cui i fedeli provenienti dall'anglicanesimo sono portatori, tra le quali l'uso di libri liturgici propri, la possibilità di ammettere al presbiterato cattolico ministri anglicani (anche vescovi) già sposati, la facoltà di stabilire programmi formativi speciali per i propri seminaristi, fatto salvo in ogni caso il diritto della suprema autorità di vagliarne la conformità con la fede cattolica.

Tale differenza costitutiva riassume, peraltro, la particolare distonia con le figure similari introdotte in precedenza dal legislatore ecclesiastico, le quali invece vengono incontro alla necessità di una pastorale "specializzata"<sup>17</sup>, ossia

---

al tribunale competente quasi identica all'art. xiv della *Spirituali militum curae*, norma che acquista senso solo se riferita ad una giurisdizione cumulativa quale appunto gli ordinariati militari i cui fedeli appartengono anche alla diocesi dove essi hanno il domicilio. Inoltre, laddove l'ordinariato sia veramente una Chiesa governata con giurisdizione esclusiva, risulta per lo meno strano il fatto che l'appartenere o il non appartenere ad esso dipenda esclusivamente dalla volontà dei fedeli, mentre ciò non comporterebbe alcun problema se la giurisdizione dell'ordinario fosse cumulativa, poiché in tal caso la posizione del fedele rispetto alla diocesi rimarrebbe immutata".

<sup>15</sup> Su queste premesse di carattere teologico e sull'anelito ecumenico che anima l'intero documento cfr., JUAN IGNACIO ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, cit., pp.15-16; nonché, diffusamente, GIUSEPPE RUGGERI, *La costituzione Anglicanorum coetibus e l'ecumenismo*, EDB, Bologna, 2012, p. 12 ss. Come risulta dall'*incipit* della sopradetta cost. ap. "*Anglicanorum coetibus Spiritus Sanctus recentioribus temporibus lumen conciliavit ut efflagitent se, prouti singulos et glomeratim, in plenam Catholicae Ecclesiae communionem recipi, quippe quam exostulationem Apostolica Sedes sane censuerit esse admittendam. Proprium est enim Petri Successoris, cui Divinus Redemptor munus commisit unitatem tuendi Episcoporum itemque asservandae universae communioni praesidendi Ecclesiarum, opportuna ac necessaria media suppeditare ad huiusmodi sanctum adimplendum optatum. [...] per hanc Constitutionem Apostolicam generalibus normis consulitur, quae temperet institutionem vitamque Ordinariatuum Personalium pro fidelibus Anglicanis qui glomeratim plenam communionem cum Ecclesia Catholica ineundam percipiunt*".

<sup>16</sup> MARK LANGHAM, *L'Anglicanorum coetibus non contraddice il dialogo ecumenico*, in *L'Osservatore romano* del 23 gennaio 2010, p. 6; nonché BERNARD SESBOUÉ, *Dalle difficoltà il meglio possibile*, in *Il Regno-attualità*, 44, 2009, p. 748.

<sup>17</sup> Sul concetto di pastorale "specializzata" offerta ai fedeli incorporati in questi enti, cfr. EDUARDO BAURA, *Le dimensioni comunionali delle giurisdizioni personali "cumulative"*, p. 7, ove si legge, con particolare riguardo agli ordinariati militari, che la ragione della loro istituzione "non sta tanto come una volta nell'amministrare i mezzi salvifici ai fedeli che altrimenti ne rimanevano privi, ma piuttosto nell'amministrarli abbondantemente, con lo scopo di evangelizzare meglio il mondo militare (come

di una assistenza spirituale specifica di alcune categorie di fedeli laici, restando fermo il loro legame con la circoscrizione ecclesiastica territoriale originaria. Sotto questo profilo, fin troppo nota per doverla riassumere nel dettaglio, è sia la disciplina riguardante le prelature personali, che quella concernente gli ordinariati militari o castrensi. Con riguardo ad entrambi i casi, infatti, è dato sinteticamente di ricordare che tali strutture anziché fare le veci o porsi in sostituzione delle diocesi, si affiancano ad esse per rispondere alle esigenze spirituali di gruppi specifici di fedeli<sup>18</sup>, i quali non rinunciano al legame giuridico e di subordinazione nei confronti delle proprie diocesi. Ne segue che, anche nell'eventualità di un distacco dalla circoscrizione personale, essi seguitano comunque ad appartenere alla diocesi in cui hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio<sup>19</sup>.

Parimenti fuori da un uso corretto del criterio analogico si è quando si voglia accostare tali ordinariati alle chiese rituali con le quali questi pure avrebbero maggiori punti di contatto, sol che si consideri che tali comunità ecclesiali figurano anch'esse come dotate di giurisdizione esclusiva sui relativi fedeli; emblematica è l'ipotesi di taluni ordinariati rituali nei territori della diaspora i cui statuti espressamente prevedono che la "*Potestas iurisdictionis Ordinarii in praedictos fideles ritus orientalis erit exclusiva*". Per quanto riguarda gli ordinariati per gli ex anglicani, tuttavia, è intanto da escludere che possa parlarsi di vere "*Ecclesiae rituales sui iuris*", anche se questi potranno mantenere alcuni elementi specifici della loro tradizione liturgica e spirituale che considerino necessari e convenienti per vivere appieno la loro vita di fede<sup>20</sup>; ed

---

si evince dal fatto che la giurisdizione castrense si estende anche ai familiari dei membri delle Forze Armate), di fornire cioè ai militari i mezzi salvifici, non minimali, ma tutti necessari per loro santità e di annunciare in quell'ambiente il vangelo a coloro che non lo conoscono, onde risulta decisivo il ruolo dei militari laici per cristianizzare *ab intra* quell'ambiente".

<sup>18</sup> Non priva di connessioni si rivela in riguardo l'esperienza condotta in talune regioni geografiche mediante l'istituzione di unità pastorali costituite su base "etnica" o "nazionale", destinate ai fedeli migranti provenienti da altri contesti, senza precludere una concomitante rilevanza della giurisdizione territoriale. Emblematica, in particolare, è la prassi sviluppatasi in alcune nazioni europee e negli U.S.A. per effetto della cost. ap. "*Exul familiae*" promulgata da Pio XII nel 1952. Su tale precedente cfr., anche per richiami bibliografici, MARIO SANFILIPPO, *Breve storia del cattolicesimo degli emigrati, in Cristiani d'Italia, Chiese, Società, Stato, 1861-2011*, Treccani, Catanzaro, 2012, p. 989. In proposito anche FRANCISCO JOSÉ RAMOS, *Le diocesi nel codice di diritto canonico. Studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle chiese particolari*, Millennium Romae, Roma, 1997, p. 78.

<sup>19</sup> Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali, Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 141. Del pari, anche con riguardo alla situazione dei fedeli incorporati negli ordinariati militari, l'art. IV, n°3 della cost. ap. *Spirituali militum curae* esplicitamente prevede che "personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformat". Sul punto cfr. anche ANTONIO INGOLIA, *La disciplina canonica della cura castrense secondo lo statuto dell'ordinariato militare d'Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 3-4, 1988, pp. 696-698.

<sup>20</sup> Le uniche "*Ecclesiae rituales sui iuris*", riconosciute esplicitamente come tali dalla suprema

inoltre tali ordinariati risultano comunque soggetti al “diritto canonico latino, sia pure con qualche accorgimento e deroga a fini di ecumenismo”, per modo che essi conservano “all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali e pastorali della Comunione Anglicana senza escludere [però] le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano”<sup>21</sup>.

Significativamente comunque la legge istitutiva, nell’enunciare i caratteri della giurisdizione dell’ordinario per gli ex anglicani, omette il riferimento al carattere *cumulativo* della stessa, al qual proposito le nuove norme preferiscono invece parlare di “esercizio congiunto”, espressione questa che sembra designare un rapporto di mutua collaborazione, in modo che i presuli provvedano *coniunctim* alle esigenze di due giurisdizioni ritenute entrambe esclusive<sup>22</sup>. La formula letterale adoperata anche nelle *Norme complementari*, dunque, per quanto sia generica e suscettibile di determinare equivoci, indicherebbe un’ingiunzione ad una cooperazione, soprattutto negli ambiti in cui le due giurisdizioni hanno maggiori aderenze o sono obbligate ad incontrarsi<sup>23</sup>. Esempi di questo tipo si rinvengono più volte nelle suddette norme: a proposito dei

---

autorità della chiesa, sono infatti ventidue “includendovi la chiesa latina, ed appartengono a sei grandi famiglie e tradizioni liturgiche, quella latina e le cinque orientali, alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana o bizantina” (MARCO BROGI, *Prospettive pratiche nell’applicare alle singole Chiese sui iuris il CCEO*, in *Ius in vita et in Missione Ecclesiae – Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, p. 739).

<sup>21</sup> VITTORIO PARLATO, *Note sulla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., p. 10. Del medesimo avviso anche JOSE EDUARDO BORGES DE PINHO, *Implicações sobre a admisão dos anglicanos na Igreja Católica*, in *Forum Canonium*, 5, 2010, p. 24. Esclude tale analogia anche GIANFRANCO GHIRLANDA, *Una normativa essenziale per una struttura canonica flessibile*, in [www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/dal-mondo](http://www.ilcattolico.it/rassegna-stampa-cattolica/dal-mondo), per il quale “tali Ordinariati Personali non si possono considerare una Chiesa particolare rituale, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all’interno della Chiesa Latina; inoltre scegliere la figura giuridica di una Chiesa rituale avrebbe potuto creare problemi ecumenici”.

<sup>22</sup> “Quindi affermando che la potestà dell’Ordinario deve essere “esercitata in modo congiunto” con quella del Vescovo diocesano si vuole dire che deve essere esercitata in modo coordinato per provvedere che sia assicurata la cooperazione tra i fedeli di ogni categoria appartenenti all’Ordinariato e quelli appartenenti alla Diocesi nei casi strettamente previsti” (GIANFRANCO GHIRLANDA, *Situazione attuale della comunione anglicana e risposta della Santa Sede alle richieste rivolte*, cit., p. 479). In modo diverso opina JUAN IGNACIO ARRIETA (*Gli ordinariati personali*, cit., pp. 168-169), il quale osserva che “I presenti documenti non adoperano la nozione di “potestà cumulativa”; parlano di “esercizio congiunto” della potestà, espressione che non intende stabilire quale sia tecnicamente la relazione giuridica tra le due potestà, ma piuttosto descrivere senza espressioni tecniche il “modo” comunione in cui esse vanno esercitate. L’indicazione è stata subito ritenuta come equivalente a “giurisdizione concorrente”, e dalle norme non è dato arrivare ad altre conclusioni”.

<sup>23</sup> I fedeli dell’ordinariato, come previsto nell’art.5 §2 delle disposizioni complementari, sono soggetti alla competenza dei vescovi e dei parroci locali limitatamente alle attività esterne di tipo diocesano o parrocchiale alle quali esse collaborino in modo diretto, per cui è comprensibile che si sia preferito l’impiego di una espressione meno tecnica di quella di giurisdizione *cumulativa*.

rapporti tra l'ordinario ed i vescovi locali, l'art.3 sprona a mantenere vincoli di comunione con il vescovo della diocesi, "in cui l'Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi"; l'art.10 §1 statuisce che i seminaristi dell'ordinariato ricevono "una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali"; ed infine, sempre l'art. 10, al paragrafo 5, prevede che per quanto concerne la formazione permanente dei suoi chierici l'ordinariato si allineerà per quanto possibile a quella predisposta per i chierici della diocesi "partecipando ai programmi locali predisposti dalla Conferenza Episcopale e dal Vescovo diocesano, così come nei loro programmi di formazione permanente".

### *3. Le diverse categorie dei soggetti ammissibili, dopo il varo delle Norme complementari emanate il 9 aprile 2019.*

Appuntare l'attenzione sulla specifica natura di tali strutture giurisdizionali può essere utile anche per meglio comprendere altri aspetti della normativa in commento, a partire da quello relativo alla individuazione dei soggetti che hanno titolo ad essere ammessi come membri laici negli ordinariati per gli ex anglicani.

Si è già accennato al fatto che in base alla norma di cui all'art.5, §1 delle precedenti *Norme complementari*, solo i fedeli già anglicani, tranne che non si trattasse di propri "congiunti", avevano titolo all'incorporazione, dimodoché tale elencazione rappresentava in certo senso un *numerus clausus*. L'unica deroga riguardava soggetti in qualche modo legati da vincoli parentali, ma l'espressione in tal caso utilizzata per designarli, ossia quella di "congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato", appariva talmente generica da suscitare dubbi sul tipo di legame familiare, come pure sul grado di parentela richiesti per l'ingresso nell'ordinariato<sup>24</sup>. In ogni caso, tale assetto risultava funzionale

---

<sup>24</sup> Al riguardo si stima che "*debe entenderse que puede formar parte del ordinariato cualquier pariente en cualquier grado de consanguinidad o afinidad de un miembro del ordinariato que manifieste su voluntad de incorporarse y sea admitido por el ordinario. Tambien se debe tener en cuenta en este apartado, como deciamos antes, a las personas que forman parte de las parroquias de Uso Anglicano de Estados Unidos pero no sean originariamente pertenecientes a la Comunión anglicana. Mas aun teniendo en cuenta que la mente en la modificacion de 2013 de las NC fue que el ordinariato participe activamente en la nueva evangelizacion*" (JOSE MARIA CHICLANA, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporacion a la diocesis*, in *Ius Canonicum*, 1, 2017, p. 63). Sotto questo profilo più dettagliate risultano invece le norme relative agli ordinariati castrensi, come si evince dall'art. X della *Spirituali militum curae*, che delimita l'ambito dei familiari assoggettati alla giurisdizione dell'ordinario restringendolo "ai coniugi e ai figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa", nonché "ai parenti e le persone di servizio che parimenti, abitano la stessa casa". Tale norma riflette, come annota EDUARDO BAURA (*Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 49) "l'idea

all'intento declinato espressamente dal legislatore di voler tutelare e perpetuare nelle generazioni a venire la particolare tradizione liturgica e pastorale dei fedeli ex anglicani, il tutto ovviamente nel contesto imprescindibile della professione di fede cattolica e di accettazione dei vincoli con la sede petrina.

Una tale limitazione all'ingresso di nuovi membri laici poteva tuttavia risultare riduttiva del ruolo svolto dagli ordinariati in questione, specie tenendo conto che essi si configurano come strutture equiparate alle diocesi e perciò con compiti apostolici non dissimili da quelli di queste ultime. In tale ottica, una maggiore apertura alla totalità dell'esperienza ecclesiale di queste comunità, si è quindi avuta con la decisione assunta nella sessione ordinaria del 29 maggio 2013 dalla Congregazione per la dottrina della fede, ed ora ripresa dalle nuove norme, concernente l'estensione del novero dei soggetti che possono diventare sudditi dell'ordinariato anche a quei cattolici di condizione laicale che, pur non provenendo dall'anglicanesimo o senza vincoli familiari, "tramite la missione evangelizzatrice dell'ordinariato, riprendono la prassi della fede" e chiedono di ricevere gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana<sup>25</sup>.

Un particolare paragrafo dell'art.5 delle nuove norme puntualizza infatti la situazione di tali fedeli, giacché ricollega l'ammissione nell'ordinariato ad un presupposto o ad una condizione, e cioè che essi non abbiano ricevuto "gli altri Sacramenti dell'Iniziazione", e chiedano appunto di "ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi". Quale sia la *ratio* di tale previsione, quali esigenze in concreto essa abbia inteso soddisfare, è dunque agevole a dirsi: si può notare infatti che, accanto a motivazioni più squisitamente canoniche, la norma vada collegata anche al generale fenomeno dell'abbandono della pratica religiosa da parte di taluni

---

del legislatore di allargare la pastorale dei militari a tutti i fedeli che appartengono in qualche modo al ceto militare. Ciò rispecchia meglio la realtà, perché tutte queste persone si trovano in qualche modo nelle speciali circostanze di vita che richiamano un'opera pastorale peculiare".

<sup>25</sup> In merito si è ritenuto che tale ipotesi integri una modalità "straordinaria" di adesione all'ordinariato, dimodoché "*podríamos pensar que existen dos modos de incorporacion al ordinariato: el ordinario y el extraordinario. El modo ordinario de incorporacion incluiría los casos previstos en la ley y el extraordinario, los no previstos. Sin embargo, la traduccion al castellano del termino ingles ordinarily del texto oficial promulgado creo que no expresa bien el significado: En ingles, esta expresion no se esta refiriendo al concepto juridico de forma extraordinaria de incorporacion, como si existiesen dos vias procesales fijas (ordinaria y extraordinaria) a traves de las que -cumpliendo una serie de requisitos- un fiel puede y debe ser admitido en el ordinariato. La expresion ordinarily se refiere a que los fieles que pueden incorporarse a un ordinariato son solamente aquellos que preve la ley pero que pueden existir casos excepcionales en los que el ordinario puede aceptar la solicitud de un fiel que quiere incorporarse al ordinariato pero que no entraria en los casos previstos por la ley. Se trataria mas bien de excepciones a la ley, no de un modo extraordinario de incorporacion"* (José MARIA CHICLANA, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporacion a la diocesis*, cit., p. 64).

fedeli cattolici, i quali tuttavia possono venire ricondotti ad essa proprio in virtù dell'attività pastorale svolta dai membri dell'ordinariato<sup>26</sup>.

Questo particolare *trend* risulta ulteriormente incentivato dall'estensione ad altri soggetti della possibilità di essere ammessi quali membri, includendo anche quanti hanno ricevuto "validamente" il battesimo in un'altra comunità acattolica e, una volta ammessi nell'ordinariato, chiedono di poter ricevere i restanti sacramenti. Viene sottolineato poi che ciò si applica anche a quanti non siano battezzati validamente, ma sempre grazie all'attività pastorale ed alla missione evangelizzatrice dell'ordinariato hanno riscoperto "la propria fede" e chiedono di "ricevere in essa tutti i sacramenti dell'iniziazione". Per la verità la formulazione della norma in esame presenta una certa ambiguità: risulta infatti difficile cogliere quale sia il sostantivo cui riferire il pronome "essa" che designa la proposizione in commento. In astratto, difatti, sembrerebbe riferita alla "fede": in tal senso sarebbe come se la norma alludesse alla possibilità che i soggetti provenienti da altre confessioni cristiane celebrino i sacramenti *in fide catholica*, con qualsiasi rituale approvato non escluso quello della diocesi del luogo in cui dimorano, il che non pare emergere però dalle norme qui esaminate. Il significato sembra essere invece un altro: se infatti, come è plausibile, il collegamento sintattico e logico riguarda non già la "fede", bensì la struttura dell'ordinariato, risulterebbe più chiaro che essi siano tenuti a celebrare i sacramenti dell'iniziazione (incluso, nei casi incerti, il battesimo) secondo la disciplina liturgica propria dell'ordinariato personale nel quale intendono iscriversi.

#### *4. Le modalità di inserimento ("membership" e "receiving") del coetus laicorum*

La panoramica dei fattori che concorrono a definire la specialità del vincolo non sarebbe completa senza un riferimento alle peculiari modalità di inserimento della componente laicale nelle unità giurisdizionali di cui ci si occupa, quali risultano in particolare, oltre che dalle norme complementari, anche dai decreti di erezione dei singoli ordinariati che ad oggi sono stati istituiti.

L'esame di tali modalità evidenzia peraltro talune differenze essenziali ri-

---

<sup>26</sup> Al riguardo si sottolinea che "l'ampliamento delle possibilità di appartenere all'ordinariato personale è consono alla natura e missione di questi enti. È naturale che i fedeli siano agenti di evangelizzazione e che, di conseguenza, altre persone si avvicinino alla Chiesa attraverso questi ordinariati. Risulta comprensibile che sia stato deciso, quale modo di facilitare la piena integrazione di queste persone alla Chiesa, che possano appartenere alla circoscrizione in cui esse hanno scoperto o riscoperto la fede e possano quindi seguire la prassi con cui si sono familiarizzate" (EDUARDO BAURA, *La nuova versione delle norme complementari*, cit., p. 218)

spetto al regime di incorporazione previsto per altre strutture giurisdizionali simili di tipo personale, riconducibili alle esigenze specifiche dei soggetti e del *coetus* ecclesiale cui gli ordinariati personali si riferiscono. Così, l'adesione formale all'ordinariato per gli ex anglicani, cui sottostà un atto di autonomia della volontà<sup>27</sup>, deve essere tuttavia nel nostro caso preceduta o contestuale alla professione di fede cattolica fatta dall'interessato, comunque dopo che lo stesso abbia effettuato un idoneo percorso formativo. Stando alle norme a tal riguardo disposte dal decreto di erezione dell'ordinariato degli U.S.A., come pure da quelli relativi agli ordinariati inglese ed australiano, su tali fedeli grava l'onere di seguire "un programma di formazione, di durata adeguata, e con contenuti stabiliti dall'Ordinario, in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede, cosicché siano in grado di aderire al contenuto dottrinale del Catechismo della Chiesa cattolica, e quindi, fare la professione di fede". Certo può legittimamente avanzarsi il dubbio se sia sufficiente prestare un assenso formale ai contenuti del catechismo per poterne dedurre l'adesione integrale alla fede cattolica, senza peraltro abiurare ad eventuali errori dottrinali della comunità alla quale appartenevano, ma è chiaro che la norma cerchi di attenersi al requisito minimale, del resto in modo non molto dissimile da quello postulato a qualsiasi altro fedele acattolico<sup>28</sup>.

Occorre però rammentare che si tratta di un requisito che non riguarda tutti gli aspiranti membri dell'ordinariato, atteso che come s'è veduto prima, alcuni sono già cattolici, per cui in tal caso essi si limitano ad effettuare un passaggio dalla diocesi del domicilio canonico alla giurisdizione dell'ordinariato per gli ex anglicani, attraverso l'iscrizione formale nell'apposito registro, e indi possono "ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi". Quantunque tale previsione sembrerebbe riferita a quei cattolici battezzati nella chiesa latina che frequentavano da tempo le parrocchie di anglicani passate alla chiesa cattolica<sup>29</sup>, essa nondimeno appare sufficien-

---

<sup>27</sup> Tale volontà, esplicitata attraverso la richiesta d'iscrizione nel registro, "sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio che in relazione all'appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante" (GIANFRANCO GHIRLANDA, *Una normativa essenziale per una struttura canonica flessibile*, cit., p. 1).

<sup>28</sup> Sotto questo profilo si deve notare che tali fedeli, quantunque "non sono assoggettati direttamente alle leggi puramente ecclesiastiche", risultano comunque "titolari dei diritti e dei doveri derivati dalla condizione ontologica di fedeli" e perciò vantano "il diritto di diventare membri della Chiesa cattolica, di essere ricevuti in essa, tramite la *professio fidei*" (LUIS NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa, Temi di diritto della persona*, Edusc, Roma, 2008, p. 36).

<sup>29</sup> Accade infatti che tali fedeli già da tempo "*forman parte de la parroquia; sus hijos han recibido alli los sacramentos desde el bautismo hasta el matrimonio*" ed abbiano stabilito dunque un legame particolare con le parrocchie dell'ordinariato (JOSÉ MARIA CHICLANA, *Los fieles miembros de ordinariatos para antiguos anglicanos y su incorporacion a la diocesis*, cit., p. 65).

temente aperta anche ad altre categorie di soggetti comunque interessati a riscoprire la loro vocazione cristiana e a viverla secondo la peculiare identità dell'ordinariato alle cui attività essi in concreto partecipano. Vanno riguardati in quest'ottica, anche i cattolici per così dire *tradizionali*, i quali risultino legati alla forma straordinaria di celebrazione e che troveranno certamente affinità spirituali negli ordinariati per gli ex anglicani particolarmente inclini, questi ultimi, alla forma liturgica e agli usi preconciliari<sup>30</sup>.

Quanto poi alla questione se il soggetto proveniente dalla tradizione anglicana che abbia effettuato la *professio fidei*, e fintanto che non sia iscritto formalmente nell'ordinariato, sia ricevuto (in inglese "*received*") nella comunione ecclesiastica attraverso la propria dimora in una determinata diocesi, va chiarito che questi è già, come ravvisato dalla dottrina conciliare sull'ecumenismo, sia pure in modo non completo, "*in quadam cum Ecclesia catholica in comunione*", o in una condizione di comunione "incompleta"<sup>31</sup>. Onde occorre chiedersi se ciò che manca alla sua piena e completa inserzione nella compagine cattolica possa ritenersi adempiuto (oltre che, beninteso mediante la condivisione della stessa fede e degli altri sacramenti), con un atto puramente passivo, come lo è la dimora stabile in un determinato territorio<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Come si è rilevato in occasione dell'erezione dell'ordinariato per gli U.S.A. anche "i cattolici tradizionali, legati cioè alla forma straordinaria troveranno affinità spirituali nell'Ordinariato anglicano che sta nascendo. Gli Anglo-cattolici, come saranno chiamati, hanno un particolare affetto per le tradizioni e gli usi pre-conciliari. Essi diventeranno gli alleati naturali dei cattolici tradizionalisti, anche se manterranno molte delle loro caratteristiche uniche provenienti dal patrimonio della Chiesa inglese. Possiamo aspettarci di vedere una buona quantità di interscambio di cattolici tradizionali che frequenteranno le messe anglicane cattoliche, e viceversa, con gli anglicano-cattolici che frequentano le messe cattoliche tradizionali in latino. È doveroso quindi, che sia gli anglicano-cattolici sia i cattolici tradizionali si avvicinino tra loro e prendano contatto, per costruire amicizie e lavorare insieme verso obiettivi comuni" (per l'intervento completo in inglese del Card. DONALD WUERL si v. *L'ordinariato anglicano per gli U.S.A. in arrivo il primo gennaio 2012*, in [www.cantualeantonianum.com](http://www.cantualeantonianum.com)).

<sup>31</sup> LORENZO SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 184, il quale tra l'altro rileva che "il testo conciliare tratto dal decreto *De oecumenismo* "sottolinea che nel caso si tratta di comunione imperfetta, in quanto la comunione, per essere perfetta, cioè completa e mutua compartecipazione, dovrebbe realizzare una piena incorporazione nella Chiesa cattolica visibile. Peraltro, lo stato di comunione, anche se privo di completezza, presenta aspetti sempre positivi, perché molti elementi "dal complesso dei quali la Chiesa è edificata e vivificata" possono anche "trovarsi fuori dai confini della chiesa cattolica. Invero, anche le comunità separate "nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato" e "lo Spirito di Cristo non rifiuta di servirsi di esse come strumenti di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza di grazia e della verità, che è stata affidata alla Chiesa cattolica".

<sup>32</sup> Ovviamente qui si allude anche alla condizione dei fedeli battezzati validamente in una comunità non anglicana, i quali pur se già costituiti in una certa comunione con la chiesa cattolica, chiedono di esservi ricevuti in totale pienezza (§ 3 dell'art.5). In proposito, infatti, va tenuto presente il fatto che "il carattere battesimale ha come conseguenza che l'uomo *semel christianus semper christianus*", a condizione si intende "che il battesimo venga impartito validamente" (LUIS NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa, Temi di diritto della persona*, cit., p. 37).

Riteniamo cioè che la questione non sia risolvibile prescindendo dalle affermazioni conciliari riguardanti la nozione di “comunione ecclesiastica”, siccome essa è ripresa dal can.205 del *codex j.c.* vigente. Quest’ultimo ravvisa non solo nei «vincoli della professione di fede e dei sacramenti» bensì anche nella sottomissione al regime di «governo ecclesiastico», le condizioni necessarie per una «piena comunione» con la compagine visibile della chiesa cattolica<sup>33</sup>. Di qui che l’accettazione da parte di soggetti ex anglicani del governo ecclesiastico non possa desumersi presuntivamente dalla stabile dimora in un determinato territorio diocesano, ma necessiti appunto di una specifica manifestazione di volontà, che ben può ritenersi adempiuta mediante la richiesta di incorporazione alla struttura dell’ordinariato personale.

Tornando alla considerazione della modalità formale di costituzione del rapporto di soggezione alla giurisdizione dell’ordinario, e rilevato che tale vincolo scaturisce dall’atto individuale di adesione, si segnala che esso deve essere reso in forma scritta e, perché se ne abbia costanza, successivamente trascritto nell’apposito registro che la curia dell’ordinariato è tenuta ad avere. Si evince comunque che quest’adempimento non ha semplicemente natura certificativa, ma è posto a garanzia dell’esistenza in sé dell’atto di incorporazione, nel senso che senza l’osservanza della forma scritta voluta dalle norme esso non sarebbe suscettibile di produrre effetti; inoltre anche la successiva registrazione costituisce un vero e proprio obbligo ai fini dell’efficacia e della validità dell’atto mediante il quale si instaura il rapporto di soggezione tra il fedele laico e l’ordinariato personale.

Del resto tale pratica si deve considerare in certo modo collaudata e codificata, giacché essa era già prevista dalla normativa concernente l’amministrazione apostolica personale di Campos<sup>34</sup>, struttura entro la quale ovviamente non può non essere contemplata anche la componente laicale. Anche in tal caso, infatti i fedeli che desiderino essere incorporati alla circoscrizione ecclesiastica, sia che provengano “dall’Unione San Giovanni Maria Vianney”, sia che si riconoscano “nelle peculiarità dell’Amministrazione apostolica personale”, dovranno “manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere inseriti

---

<sup>33</sup> Sul punto cfr., soprattutto, PETER ERDŐ, *Il cattolico, il battezzato e il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione di “cattolico” nel CIC*, in *Periodica*, 86, 1997, p. 213 ss.; DEMETRIOS SALACHAS, *I battezzati acattolici che vengono alla piena comunione con la Chiesa Cattolica*, in *Apollinaris*, 1-2, 1987, pp. 227-244.

<sup>34</sup> Il testo del decreto di erezione di tale struttura giurisdizionale è consultabile anche in [www.prelaturaspersonales.org](http://www.prelaturaspersonales.org). Per un commento a margine v., in particolare, JOSÈ IGNACIO ALONSO PÉREZ, *Recente riconoscimento della piena comunione ecclesiale dei membri dell’unione sacerdotale «San Giovanni Maria Vianney» e la successiva erezione di un’amministrazione apostolica personale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 114, 2003, pp. 175-194.

in un apposito registro, da conservare presso la sede dell'Amministrazione apostolica"<sup>35</sup>.

Sulla scorta di quanto sopra, sembra potersi dunque ritenere superata l'obiezione di carattere generale, secondo cui la possibilità di assoggettarsi volontariamente ad una struttura giurisdizionale costituisce prerogativa degli enti associativi e non di quelli a carattere istituzionale<sup>36</sup>. Si pensi, sempre in quest'ottica, a quegli enti, quali le prelature personali, alle quali i fedeli laici possono afferire mediante apposite convenzioni per svolgere l'opera pastorale per cui esse risultano erette "assumendo gli impegni giuridici indicati negli statuti". E non mancano, anche con riguardo agli ordinariati per l'assistenza spirituale ai militari, esempi di tale tipo, posto che ai sensi di alcuni statuti particolari, è previsto che anche fedeli di condizione laicale che non rivestono lo *status* militare possono scegliere se assoggettarsi alla giurisdizione dell'ordinariato castrense<sup>37</sup>.

Trattandosi, in ogni caso, di un atto dai profili volontaristici, l'iscrizione all'ordinariato personale appare comunque soggetta a revoca, senza che peraltro sia previsto, come accade in alcuni casi analoghi, un'accettazione o una autorizzazione da parte dell'ordinario interessato<sup>38</sup>. Ci sembra che ciò riveli

---

<sup>35</sup> Circa tale specifica modalità cfr. ANTONIO VIANA, *Ordinariati e prelature personali: un dialogo dottrinale*, in [www.prelaturaspersonales.org](http://www.prelaturaspersonales.org), per il quale «Questo sistema di ascrizione non è localizzato solo nella previsione del c. 296 del CIC, ma è simile anche a ciò che fu applicato nell'anno 2002 alla figura dell'amministrazione apostolica personale. Difatti, nell'anno 2002 fu istituita la Amministrazione Apostolica Personale San Giovanni Maria Vianney in Campos, Brasile. Il decreto di erezione della amministrazione fu pubblicato il 18 gennaio 2002 dalla Congregazione per i Vescovi, che aveva ricevuto delega speciale dal Papa Giovanni Paolo II per farlo».

<sup>36</sup> Secondo JUAN IGNACIO ARRIETA, (*Gli ordinariati personali*, cit., p. 164): «È stata ormai superata la vecchia tesi circa la natura associativa e non gerarchica degli istituti che prevedessero l'adesione volontaria dei propri membri. Ciò fu sostenuto in passato da alcuni a proposito del tipo di Prelature personali i cui fedeli venivano incorporati sulla base della convenzione del can. 296 cic, anziché per diretta determinazione dell'Autorità, perché sono i fedeli che hanno bisogno dell'attenzione pastorale che motiva l'erezione della Prelatura in base al can. 294 cic ("... *aut ad peculiaris opera pastoralia vel missionaria pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda...*")».

<sup>37</sup> Si allude qui, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 8 g) dello statuto per l'ordinariato militare d'Italia che assoggetta "alla giurisdizione dell'ordinario militare" quanti, pur non appartenendo direttamente al *coetus* castrense, tuttavia sottoscrivono apposita domanda scritta di adesione alla PASFA entrando così in rapporto con l'ordinariato italiano e stabilendo una diretta dipendenza dall'arcivescovo ordinario militare.

<sup>38</sup> Come risulta dall'art. 29 del "*Codex juris particularis*" della prelatura personale "*Opus Dei*", "Nel periodo dell'incorporazione temporanea, o dopo l'incorporazione definitiva, per lasciare volontariamente la Prelatura è necessaria la dispensa, che soltanto il Prelato può concedere, dopo aver sentito il proprio Consiglio e la Commissione Regionale". Al riguardo, infatti, si stima che l'atto di adesione in tal caso dia vita ad un "rapporto convenzionale di rilevanza pubblica" (GAETANO LO CASTRO, *Le prelature personali*, cit., p. 265) tra il fedele e la prelatura, onde anche la sua rescissione necessita dell'assenso dell'altra parte stipulante. Sulla specialità del detto vincolo cfr. anche GIUSEPPE DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in *I principi per la revisione del Codice*

l'intento di garantire non solo il libero convincimento in ordine alla formazione dell'atto di adesione, ma anche dell'eventuale recesso, sottolineando che questo si perfeziona con la sola manifestazione, anche quando essa sia considerata dal fedele nella prospettiva di un passaggio alla chiesa diocesana nella quale stabilmente dimora e rispetto alla quale non aveva in precedenza vincoli di speciale soggezione<sup>39</sup>.

##### *5. Il quadro restituito dall'analisi del complesso normativo. Conclusioni.*

L'insieme delle norme fin qui esaminate, se riguardato nella prospettiva di una ricostruzione sistematica, pone diversi interrogativi sia sotto il profilo teorico e generale, sia sotto quello attinente in particolare alle modalità di incorporazione della componente laicale nell'ambito della struttura dell'ordinariato.

Per quanto concerne i profili generali, non può sottacersi che la normativa in questione appare ispirata nel suo complesso ad una concezione dell'ecumenismo che tuttavia mal si concilia con la posizione assunta in proposito negli ultimi decenni dal magistero pontificio. Mentre in precedenza si indulgeva ad un certo "uniatismo" nei rapporti con i cristiani di altre denominazioni, in modo da promuoverne cioè l'assorbimento nel contesto della chiesa cattolica, oggi si propende invece a favorire l'unità fondamentale tra le varie chiese e comunità cristiane senza disconoscerne le legittime diversità, per approdare, come usa ricordare l'attuale pontefice, ad una "diversità riconciliata"<sup>40</sup>. Senza dire che, sotto questo versante, le relazioni ecumeniche con l'anglicanesimo possono risultare complicate dalla istituzione di strutture volte a favorire l'approdo nella compagine cattolica di quanti decidono di passare al cattolicesimo perché in disaccordo con l'evoluzione delle posizioni dell'ala più radicale dell'anglicanesimo nei confronti dell'ordinazione delle donne e di omosessuali dichiarati.

Ancora sul piano generale, sembra lecito porsi la domanda se l'aver svincolato la causa dell'appartenenza a questo genere di strutture dall'ostacolo di un *numerus clausus*, non rappresenti alla lunga una sfida per la sostenibilità

---

di diritto canonico. *La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 560 ss.

<sup>39</sup> Al riguardo l'art.10 del decreto di erezione del primo ordinariato personale, e cioè quello "*Our Lady of Walsingham*", si limita a stabilire che "In questo caso, l'Ordinario provvederà ad informarne il Vescovo diocesano", senza che sia necessaria alcuna forma di assenso.

<sup>40</sup> Cfr. MICHELE ZANZUCCHI, *L'unità? Una diversità riconciliata*, in *Città Nuova*, ed. on line ([www.cittanuova.it](http://www.cittanuova.it)).

del sistema istituzionale canonico, che guarda al criterio della territorialità come al principio fondamentale di ripartizione dell'organizzazione ecclesistica<sup>41</sup>. In effetti le novità introdotte sembrano accreditare in qualche caso l'idea (peraltro non poco diffusa nell'opinione pubblica ecclesiale) secondo la quale esse diano vita a vere e proprie *enclaves* personali i cui membri, sottraendosi alla giurisdizione ordinaria delle diocesi territoriali, si costituirebbero talora come gruppi "esenti" che vivrebbero pertanto "all'insegna del privilegio e dell'eccezione"<sup>42</sup>.

Più complessa sotto vari aspetti la problematica relativa alle norme concernenti le modalità di incorporazione degli ex anglicani, sia per ciò che attiene ai profili teologici, sia per ciò che concerne più propriamente a quelli canonici. A destare una certa sorpresa è che l'incorporazione di tali fedeli, come anche di quelli provenienti da altre denominazioni, possa avvenire in maniera diretta, onde il principio dell'appartenenza necessaria ad una chiesa diocesana, non sembra rappresentare un ostacolo alla loro completa inserzione nella compagine ecclesiale cattolica. È stato osservato tuttavia che tale principio non rappresenta una condizione imprescindibile, specie considerando che nei pronunciamenti magisteriali dedicati al tema si afferma che "non si appartiene alla Chiesa universale in modo *mediato*, *attraverso* l'appartenenza ad una Chiesa particolare, ma in modo *immediato*, anche se l'ingresso e la vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente *in* una particolare Chiesa". Come dire che i fedeli si incorporano *in primis* nella chiesa universale, anche se ciò consegue all'inserzione nell'ambito di una determinata chiesa particolare (di norma una diocesi), o nel contesto di altre strutture ad essa giuridicamente equiparate<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> In proposito va rimarcato che il criterio del territorio, benchè non rientri tra gli elementi costitutivi essenziali del modulo tipico della chiesa particolare (can.368), tuttavia *gaudet favore iuris* come si evince dal disposto del can.372, §1. Le ragioni del rilievo accordato alla territorialità sono da rinvenire nel tradizionale asserto che vuole il territorio come il mezzo con il quale si stabiliscono i limiti esatti della giurisdizione del vescovo diocesano, ma non si escludono altre ragioni radicate in una moderna considerazione teologica dello spazio geografico in cui si radica la chiesa particolare. Per approfondimenti sul punto cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Vaticano II, Bilanci e prospettive venticinque anni dopo*, Cittadella ed., Bologna, 1988, p.853; ADOLFO LONGHITANO, *Chiese particolari e comunione delle Chiese*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il Diritto nel mistero della Chiesa, Quaderni di Apollinaris*, PUL, Roma, 2011, p. 277.

<sup>42</sup> JEAN BEYER, *Il rinnovamento del diritto e del laicato nella Chiesa*, Ancora, Milano, 1994, p. 168.

<sup>43</sup> Non va trascurata, del resto, la *mutua interiorità* tra chiesa universale e chiese particolari, espressa con la formula "*in quibus et ex quibus*" adoperata dal can. 368 del *codex j.c.* per indicare il rapporto tra le due dimensioni congenite della Chiesa. La riflessione appuntatasi su tale formula ha evidenziato le deviazioni ecclesiologiche cui può condurre una lettura unilaterale dei termini che la compongono, onde si può affermare che "*esa doble dimension no sea nunca una alternativa Iglesia particular o Iglesia universal, ni, por tanto, puede resolverse excluyendo uno de los terminos, sino por*

L'attenzione alla speciale natura degli ordinariati, quali strutture assimilate *in iure* alle diocesi, fa supporre dunque che i fedeli laici, provenienti, come singoli o come gruppi, dall'anglicanesimo o da altre denominazioni, realizzano la loro incorporazione nella compagine visibile della chiesa cattolica, "senza essere membri delle diocesi territoriali nelle quali prendono dimora"<sup>44</sup>. Si può osservare piuttosto che l'assenza di un riferimento al carattere *cumulativo* della giurisdizione dell'ordinario per gli ex anglicani con quella del vescovo diocesano designi quasi una irriducibile specificità di tali strutture, onde esse si presentano come una *nova species*, al qual riguardo dunque i confronti con altre unità giurisdizionali similari sono, come si è cercato di inferire, alquanto difficili, quando non fuorvianti.

Significativamente, per delineare i rapporti fra le due giurisdizioni nei pochi ambiti in cui queste sono destinate a sovrapporsi, si è preferito adoperare una espressione inconsueta, appartenente più al mondo dei concetti informali che non a quello delle regole giuridiche, quale quella di "esercizio congiunto", che sembra andare oltre ogni delimitazione tradizionale di rispettive prerogative e compiti, per giungere ad una collaborazione che rileva come un 'dover essere di carattere ontologico' di due giurisdizioni le quali, pur agendo su contesti diversi, sono comunque chiamate a rapportarsi in un'ottica "di complementarietà e coordinazione comunitaria"<sup>45</sup>.

---

*la afirmacion simultanea de ambos*" (PEDRO RODRIGUEZ, *Iglesias particulares y prelaturas personales*, Eunsa, Pamplona, 1988, p. 152).

<sup>44</sup> GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il significato della costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus*, cit., p. 386.

<sup>45</sup> Cfr. ANTONIO VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organizacion eclesiastica*, Universidad de Navarra ed., Pamplona, 1991, p. 15; ID., *Las circunscripciones personales al servicio de la comunión*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, LEV, Città del Vaticano, 1994, p. 353 ss.